



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
DELL'ABRUZZO
con esclusione della città dell'Aquila e i comuni del cratere

MIBAC-SABAP-ABR
UFF-TEC
0001869 07/02/2019
Cl. 34.34.01/12.7

Chieti

ANAS

Coordinamento territoriale Adriatica
ct.adriatica@postacert.stradeanas.it

ANAS

Area Compartimentale Abruzzo
anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it

ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Teramo

oappc.teramo@archiworldpec.it

ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Provincia di Teramo
protocollo.odaf.teramo@conafpec.it

Prot. n. 1784 DEL 26/02/2019 Class. 34.34.01/12.7

Ref. B. CDG-0032485-P DEL 18/01/2019

E' p.

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare – Direzione
generale per lo sviluppo sostenibile, per il
danno ambientale e i rapporti con l'Unione
Europea e gli Organismi internazionali
dgsvi@pec.minambiente.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare – Direzione
generale per la tutela del territorio e del
mare
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Dipartimento per le
infrastrutture, i sistemi informativi e
statistici
dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it

Al Comitato per il Verde Pubblico Presso il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
comitato.verdepubblico@minambiente.it

Alla Prefettura di Teramo
protocollo@prefte@pec.interno.it



Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Governo del Territorio e
Politiche Ambientali
dpc@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
dph@pec.regione.abruzzo.it

Al Comando Gruppo Carabinieri Forestale
Teramo
fte42605@pec.carabinieri.it

Al Comune di Martinsicuro (TE)
protocollo@pec.martinsicuro.gov.it

Al Coordinamento Nazionale per gli Alberi
e il Paesaggio – ONLUS
alberipaesaggio@pec.conalpa.it

Copp. 16: Martinsicuro (TE) – Via Risorgimento, SS 259 – Taglio alberature stradali su strade di competenza ANAS – riscontro e precisazioni [P 13583/18]

In riferimento alla nota prot. CDG-0032485-P del 18/01/2019 in oggetto, in riscontro alla nota congiunta dell'Ordine degli Architetti, P.P e C. della Provincia di Teramo e dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Teramo, del 17/01/2019, inviate entrambe per conoscenza a questa Soprintendenza ed acquisite agli atti rispettivamente con prot. n. 1035 del 24/01/2019 e con prot. n. 926 del 22/01/2019, si fa presente quanto segue.

Il viale dei Tigli lungo via Risorgimento nel territorio di Martinsicuro è tutelato ai sensi della Parte III (Beni Paesaggistici) del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/2004, in virtù dell'art. 142, c. 1 lett. c) in quanto ricadente entro i 150 m della sponda del torrente Vibrata. Pertanto, per qualsiasi modifica dello stato dei luoghi è richiesta la prescritta Autorizzazione Paesaggistica.

L'Art. 149 del suddetto Decreto, infatti, specifica che non è richiesta l'Autorizzazione esclusivamente:

- a) *per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;*
- b) *per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;*
- c) *per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia*

Il taglio degli alberi senza sostituzione, dunque, non può essere considerato un "intervento di manutenzione delle opere a verde" che non alterano lo stato dei luoghi, anzi, è vero il contrario; l'intervento altera profondamente l'immagine dei luoghi, trasformando in maniera significativa la percezione del paesaggio.

Tale interpretazione è confermata anche dal D.P.R. 31/17, che pone tale tipologia d'intervento non tra quelli previsti nell'Allegato A (interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'Autorizzazione Paesaggistica), ma in quelli dell'Allegato B, ossia tra gli interventi soggetti a procedimento Autorizzatorio semplificato (punto



Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e i comuni del cratere

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 Chieti – Tel. 0871/32951

PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-abr@beniculturali.it

B.22. *taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista*);

Anche la ricordata Circolare dell'allora Ministero dei Lavori Pubblici n. 8321 dell'11/08/1966, avente ad oggetto "*Alberature stradali. Istruzioni per la salvaguardia del patrimonio arboreo in rapporto alla sicurezza della circolazione stradale*", impone che per le *Alberature assoggettate al vincolo delle Belle Arti o Ricadenti in zone vincolate*, l'Ente proprietario debba richiedere il preventivo nulla osta alla competente Soprintendenza, con la quale concordare anche le possibili soluzioni del problema.

Inoltre, per il viale di Tigli in argomento, messi a dimora dall'Amministrazione Provinciale di Teramo lungo la s.p. 259 nei primi anni del XX secolo, di particolare pregio paesaggistico, si profila anche un valore monumentale essendo un viale di proprietà pubblica, di oltre 70 anni, caratterizzato dalla presenza di altri elementi monumentali già riconosciuti da questa Soprintendenza (i cosiddetti "edifici gemelli" tutelati con D.M. 04/01/1997). Infatti, le strade pubbliche di interesse storico, con le relative pertinenze, se aperte da oltre settanta anni, sono assoggettate alla tutela a norma dell'articolo 10 comma 4, lett. g), del Codice dei Beni Culturali. Le alberature marginali, come pertinenze delle strade pubbliche, hanno dunque la protezione del consecutivo articolo 12.

Si sottolinea, infine, che la disciplina del Codice della strada e del relativo Regolamento (comma 6 dell'art. 26, che riguarda la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada) detta prescrizioni, non già per l'assetto delle aree di proprietà stradale (né in particolare per le fasce di pertinenza e cioè per le strisce di terreno comprese tra la carreggiata ed il confine stradale), ma per le fasce di rispetto esterne al confine stradale, ponendo "vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, *piantagioni*, depositi e simili. Ne consegue che non vi è un obbligo alla rimozione degli alberi esistenti né nelle "fasce di pertinenza", né in quelle fuori dal confine stradale (il successivo comma 9 del su citato art. 26, infatti specifica che: *le prescrizioni contenute nei commi 1 e 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti*) e, pertanto, la Soprintendenza nell'esercizio in concreto della tutela al riguardo non è vincolata da alcuna prescrizione dettata dal Codice della Strada, né in particolare dai divieti posti per le diverse fasce esterne di rispetto.

Ciò non toglie che, in rapporto alle specifiche condizioni dell'assetto stradale, gli alberi debbano essere adeguatamente protetti, così come tutti gli altri elementi, quali costruzioni, muri, pali e sostegni, potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada, presenti sia nella fascia di pertinenza sia in quella di rispetto, attraverso, ad esempio, l'installazione di dispositivi di ritenuta a protezione di ostacoli posti a bordo strada e/o prescrivendo una velocità di marcia ridotta (come nei centri abitati), sembrando eccessivo proporre, in ogni caso, come unica misura di tutela della sicurezza della circolazione l'indiscriminato sacrificio delle alberature stradali.

Si chiede, infine, alla Regione Abruzzo e al comune di Martinsicuro che leggono per conoscenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, che riporta le "*disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale*", di valutare se ricorrano i presupposti per l'inserimento di tale viale alberato nell'elenco nazionale degli alberi monumentali.

RO



Dott.ssa Rosaria Mencarelli



